

REGOLAMENTO (CE) N. 2233/96 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 1996****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2196/96 della Commissione⁽²⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 18 novembre 1996 per i pomodori, le arance, i limoni e l'uva

da tavola; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tali prodotti, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 18 novembre 1996 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per i pomodori, le arance, i limoni e l'uva da tavola, la cui domanda è stata presentata il 18 novembre 1996 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2196/96, sono rilasciati nei limiti delle percentuali di rilascio da applicare alle quantità richieste figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 19 novembre 1996 al 9 gennaio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotto	Percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste
Pomodori	5,59 %
Arance	0,76 %
Limoni	0,83 %
Uva da tavola	20,31 %